



DISCIPLINARE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI ANZIANI ULTRASessantacinquenni NON IN CARICO AL FONDO SOCIO-SANITARIO SULLA NON AUTOSUFFICIENZA

Art.1 FINALITA'

L'assistenza domiciliare è un servizio teso a favorire la ripresa sul piano fisico e sociale degli utenti; è volto ad impedire la cronicizzazione delle situazioni di dipendenza e d'isolamento sociale, permettendo alle categorie di cittadini più esposti e a rischio d'emarginazione, di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambito familiare e sociale d'appartenenza.

E' svolto all'interno dell'ambiente di vita del soggetto, intendendo per ambiente non solo lo spazio fisico ma l'intero contesto delle relazioni significative tra il soggetto ed il suo ambiente.

Il servizio intende anche aiutare e sostenere il nucleo familiare nel lavoro di "cura" del proprio congiunto in condizioni di non autosufficienza.

Quello in oggetto è un servizio di supporto alle persone che si attua in via residuale rispetto al fondo sulla non autosufficienza la cui attivazione viene decisa sulla base di una valutazione del servizio sociale professionale rispetto alle caratteristiche del caso preso in esame.

Art. 2 SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO.

Possono usufruire del servizio gli anziani che abbiano compiuto il 65 anno d'età e non sono soggetti alle disposizioni del disciplinare applicativo del fondo per la non-autosufficienza, In particolare il presente disciplinare si occupa delle situazioni relative a Iso gravità 1 e 2

E' escluso dall'accesso chi ha situazioni familiari che hanno dato diritto ai permessi derivanti dalla L.104/1992. Tale permessi, infatti, vengono considerati sostitutivi del servizio di assistenza domiciliare.

In casi circoscritti e particolari, a seguito di espressa valutazione del servizio sociale professionale, i servizi di assistenza domiciliare possono essere attivati anche in favore di anziani ultrasessantacinquenni con un familiare che usufruisce dei permessi previsti dalla L.104/1992, comunque non in misura massima superiore al 50% di quanto stabilito nel successivo art.3. Il servizio di assistenza domiciliare non è erogato direttamente dal Comune ma da una ditta opportunamente selezionata secondo le procedure vigenti per gli appalti dei servizi che viene attivata secondo le procedure di cui al successivo art. 4 dal servizio sociale professionale.

Art.3 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene erogato nella seguente maniera secondo le categorie interessate:

Iso gravità da 0 a 1 = 1 ora a settimana

Iso gravità da 1 a 2 = 1,30 ora a settimana

Per un massimo di 6 ore mensili.

Nel caso in cui si verifichi una necessità per un anziano privo di rete familiare l'assistente sociale dopo opportuna valutazione professionale, in deroga alla norma generale sopra elencata, può attivare il servizio di assistenza domiciliare fino ad un massimo di 4 ore alla settimana.

Art. 4 PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Le procedure per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare per rispondere ad un bisogno socio-assistenziale di anziani ultrasessantacinquenni sono, di norma, le seguenti:

1. Acquisizione della richiesta da parte dell' Ufficio del Servizio sociale comunale, tramite la compilazione dell'apposito modulo, integrata con la documentazione sanitaria e reddituale;



2. Verifica da parte del Servizio Sociale comunale delle condizioni della persona e del nucleo familiare e predisposizione di un Progetto Personalizzato;
3. Comunicazione del Progetto Personalizzato alla società appaltatrice da parte dell'assistente sociale incaricata e/o attivazione dell'albo delle A.D.B.
3. Attivazione del servizio da parte della società appaltatrice entro 5 giorni dalla comunicazione del Progetto Personalizzato. Nei casi di urgenza, espressamente segnalati dall'assistente sociale di riferimento, la ditta appaltatrice è tenuta, invece, ad attivare il servizio immediatamente.
4. Sarà compito del Servizio Sociale comunale verificare le modalità, ed i tempi del raggiungimento degli obiettivi e dell'adeguatezza del tipo di prestazioni erogate per ogni progetto personalizzato.

Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO.

La determinazione delle contribuzioni al costo del servizio sono regolamentate dal disciplinare sulla compartecipazione al costo delle prestazioni sociali del fondo non autosufficienza in vigore.

Art. 6– MENSA E PASTI A DOMICILIO

Il servizio mensa e pasti a domicilio rappresenta una prestazione sociale erogata a sostegno dei soggetti con medio/basso grado di autosufficienza e/o a rischio di emarginazione.

Il procedimento di ammissione al servizio si articola nelle seguenti fasi:

1. richiesta da parte dell'utente su apposito modulo;
2. analisi del bisogno da parte dell'Assistente Sociale che nella valutazione dovrà favorire i seguenti criteri:
 - persone che presentino limitazioni nell'autonomia derivanti da patologie fisiche o psichiche, handicap, disabilità e/o invalidità.
 - Persone sole senza figure parentali di riferimento o che vivono in contesti familiari non in grado di provvedere autonomamente alla cura; si fa riferimento in particolare alla presenza/assenza di una rete parentale sul territorio.
 - Persone inserite in nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza o disagio sociale.

A parità di condizioni di ciascuna tipologia, verrà data la priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito meno elevato e con minor grado di autonomia.

3. Eventuale attivazione del servizio da parte del responsabile del progetto con predisposizione dei necessari documenti.
4. Gli utenti sono tenuti a compartecipare alla spesa con i criteri del regolamento sul fondo della non autosufficienza vigente.

Art.7- NORME FINALI

I servizi resi sono temporanei e rivedibili secondo le esigenze di bilancio e le priorità d'intervento definite dall'Ente. Tutte le ore di assistenza domiciliare devono essere compatibili con le risorse finanziarie previste nel bilancio dell'Ente.

Per quanto non espressamente disciplinato in questo documento si fa riferimento alla L.R.T. n.66/2008 ed al regolamento unico per la gestione del fondo per la non autosufficienza approvato con delibera del Consiglio Comunale n.37 del 29/3/2011 nonché ai relativi disciplinari in vigore.